



STATUTO Allegato "A"

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) - E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata:

"SOCIETA' ARTE E STORIA **ETS.**"

Art. 2) - L'associazione ha sede in Legnano (MI).

TITOLO II

SCOPI

Art. 3) - La Società Arte e Storia **ETS.**, già costituita nel 1928 con il concorso del Comune di Legnano, divenuta sezione di Legnano della deputazione di storia patria per la Lombardia come da decreto ministeriale 25/11/1935, a tutti gli effetti collegata alle soprintendenze delle Antichità e delle Belle Arti, ha i seguenti scopi:

- a) Promuovere la cognizione delle memorie storiche patrie e locali, con letture o **edizioni** di monografie, curare la conservazione del patrimonio artistico e storico locale, illustrare con monografie le opere d'arte della zona;
- b) Favorire lo sviluppo dei due rami artistico e storico del Museo Civico;
- c) Gestire la propria biblioteca artistico-storica;
- d) Promuovere gite sociali a scopo culturale
- e) **Tenere cicli annuali di conferenze**

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti

pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione
L'Associazione è apartitica.

TITOLO III

SOCI

Pagina 2 di 8

Art. 4) Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che abbiano presentato domanda di ammissione all'associazione e la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.

Fra gli aderenti all'Associazione, siano essi soci fondatori od ordinari, esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

L'Associazione tiene un apposito registro dei soci che sarà aggiornato ogni anno ed allegato al verbale di assemblea per l'approvazione annuale del bilancio

La quota associativa è stabilita preventivamente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 5) - Per diventare soci occorre presentare domanda scritta.

La domanda di ammissione all'associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l'aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull'accettazione delle domande presentate.

Art. 6) - La qualità di socio si perde per:

dimissioni;

radiazione per morosità, qualora il socio in arretrato col pagamento delle quote sociali non provveda a regolarizzare la sua posizione entro un mese dall'invito rivoltagli dal Consiglio Direttivo.

Pagina 3 di 8

per comportamento contrastante con gli scopi statutari; per persistente violazione degli obblighi statutari;

per decesso.

Art. 7) - Diritti e doveri degli associati Gli associati hanno diritto:

a frequentare i locali dell'associazione, nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito Regolamento;

a partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa a votare direttamente per la promozione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, salvo quanto stabilito per i soci minorenni;

a conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;

a partecipare alle attività promosse dall'associazione; di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

ad essere assicurati con Rc presso istituto assicurativo designato dal Consiglio Direttivo

Gli associati hanno il dovere:

di osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

di pagare la quota associativa;

di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 7) - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

quote e contributi dei soci; donazioni o lasciti testamentari;

eventuali proventi di attività promosse dalla associazione;

Pagina 4 di 8

rimborsi derivanti da convenzioni;

contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche; contributi

di privati;

entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione.

I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Direttivo o del Tesoriere.

L'associazione è tenuta a preservare il Patrimonio minimo dichiarato e detenuto all'atto della sua costituzione, pena il decadimento del suo status di ETS.

TITOLO V

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8) - La durata dell'associazione è stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 9) - Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea dei Soci; il

Consiglio Direttivo

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 10) - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sede ordinaria una volta l'anno ed in sede straordinaria quando venga richiesto per iscritto con motivata ragione da almeno la metà più uno dei soci.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche dal Presidente del Consiglio Direttivo, dai due terzi dei Consiglieri.

Pagina 5 di 8

La riunione è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite avviso scritto e affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione effettuata almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione e deve riportare il luogo, la data e l'ordine del giorno della adunanza.

L'Assemblea dei soci elegge i membri del Consiglio Direttivo ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; inoltre approva i bilanci consuntivi o preventivi proposti dal Consiglio Direttivo, delibera sul Regolamento dell'Associazione ed esprime con voto raccomandazioni per le attività sociali.

Sono ammessi all'assemblea con diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 11) - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da due a quindici membri eletti tra i soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Consiglio procede alla elezione tra suoi membri del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, potrà nominare dei soci onorari.

E' facoltà del Consiglio Direttivo procedere alla nomina di altri collaboratori per incarichi specifici.

In caso di vacanza di un membro assume il posto di Consigliere chi negli scrutini segue l'ultimo eletto.

Pagina 6 di 8

Il Presidente o il Vice Presidente convoca il Consiglio Direttivo, stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed in sua assenza è sostituito dal Vice Presidente.

Al Presidente e al Vice Presidente spettano i poteri di amministrazione, la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il Consigliere che senza giustificato motivo risulti assente a tre sedute consecutive può essere dichiarato decaduto e venire sostituito.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto al di fuori dei soci dell'associazione.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente e il Vice Presidente.

Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa sociale; cura la contabilità dell'Associazione; redige l'inventario, il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo della Associazione e si incarica di far rispettare il presente statuto.

Art. 12) - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due a cinque membri effettivi e controlla la correttezza della gestione dell'associazione.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea e durano in carica due esercizi. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Pagina 7 di 8

TITOLO VII

RENDICONTOECONOMICFINANZIARIO

Art. 13) - Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il rendiconto economico-finanziario dovrà essere approvato dall'assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VIII

INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Art. 14)- La quota o contributo associativo non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO IX

MODIFICHE DELLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15) - Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 5 associati. Le relative deliberazioni sono approvate dell'Assemblea come previsto dell'art 10 del presente Statuto.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione, può essere proposta dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dall'Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del Giorno, come previsto dall'art. 10 del presente Statuto.

L'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente solo con decisione dell'assemblea dei soci presa con il voto favorevole di almeno i due terzi dei votanti.

Pagina 8 di 8

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità (**Comune di Legnano, Museo civico G. Sutermeister ecc.**), sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996,n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X

NORME DI RINVIO

Art. 16) - Per quanto non è indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di Associazione, **ed in particolare al D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore).**

Legnano, 04/05/2021

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO